

Allegato "D" alla Raccolta n.3292

STATUTO

TITOLO 1 - FINALITÀ

Articolo 1 - Denominazione e sede

a) È costituita, ai sensi e per gli effetti di quanto contenuto nel Libro I, cod. civ. e nel D.Lgs. 36/2021 e successive modifiche ed integrazioni, una A.S.D. denominata **"ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA ROMA PING PONG"** in breve **"A.S.D. ROMA PING PONG"**, d'ora in poi "Associazione";

b) L'Associazione ha la sede in Roma, Circonvallazione Nomentana n.418.

La variazione dell'indirizzo, purché nello stesso Comune, potrà essere deliberata dall'organo di amministrazione, senza che questo costituisca modifica del presente Statuto.

c) Potranno essere istituite sedi secondarie, succursali o uffici sia amministrativi sia di rappresentanza, sia in Italia sia all'estero.

d) La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solamente con delibera dell'Assemblea Straordinaria dei Soci.

e) L'Associazione non ha scopo di lucro ed ha per oggetto l'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica, ed ha il compito fon-

| | | |
|--|---|--|
| | | |
| | damentale di promuovere, diffondere, sviluppare ed organizza- | |
| | re in via principale e stabile le attività del tennistavolo, | |
| | oltre ogni e qualsiasi attività sportiva dilettantistica tra | |
| | tutte le discipline riconosciute dal Dipartimento per lo | |
| | Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e del Co- | |
| | ni, così come riportate nel regolamento "disciplina sulla | |
| | conservazione e gestione del Registro Nazionale delle Atti- | |
| | vità Sportive Dilettantistiche" di cui al D.lgs. 39/2021, la | |
| | cui gestione è affidata alla società Sport e Salute Spa, ivi | |
| | comprese la formazione, la preparazione e l'assistenza spor- | |
| | tiva dilettantistica, connessi alle attività sportive del | |
| | tennistavolo ed ogni altra disciplina sportiva idonea a pro- | |
| | muovere la conoscenza e la pratica dell'attività sportiva | |
| | nell'ambito istituzionale dell'Associazione. | |
| | L'Associazione per il conseguimento dei propri scopi, assume | |
| | anche i seguenti compiti: | |
| | In particolare, l'Associazione si propone di sviluppare tutte | |
| | le iniziative atte a promuovere i concetti formativi e parte- | |
| | cipativi nell'ambito dell'attività sportiva, intesa come mez- | |
| | zo di formazione psico-fisica e morale degli Associati, dei | |
| | tesserati e dei partecipanti, mediante: | |
| | - lo svolgimento di ogni forma di attività sportiva diletta- | |
| | nistica, compresa l'organizzazione di manifestazioni sportive | |
| | dilettantistiche nell'ambito istituzionale dell'Associazione | |
| | idonee a promuovere la conoscenza e la pratica delle disci- | |
| | | |

plines sportive riconosciute dal Dipartimento per lo Sport, attraverso l'organizzazione, in via diretta o tramite collaborazioni con altri soggetti, di attività sportiva dilettantistica, ivi compresa la formazione, didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive.

- la partecipazione alla promozione, all'organizzazione e allo svolgimento di gare, concorsi, campionati e in generale, all'attività sportiva dilettantistica, didattica e formativa promossa dall'Associazione;

- l'attività didattica, la formazione e l'aggiornamento dei propri Soci, tesserati e partecipanti, per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento negli sport e nelle discipline sportive dall'Associazione promosse, nonché la formazione ed aggiornamento dei propri tecnici ed istruttori, il tutto con le finalità e con l'osservanza delle norme e delle direttive del Dipartimento dello Sport, del C.O.N.I., delle Federazioni Sportive e/o degli Enti di Promozione Sportiva;

- L'Associazione si uniforma alle direttive del Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, istituito con DPCM del 28 maggio 2020, conformandosi agli statuti e ai regolamenti degli Organismi Sportivi che si indicano in Federazioni Sportive Nazionali ("FSN"), Discipline Sportive Associate ("DSA") e Enti di Promozione Sportiva

assumere prestiti, mutui ipotecari ed ogni altra forma di finanziamento agevolato.

h) l'Associazione potrà avere in proprietà, in gestione o dare in locazione beni immobili o mobili ritenuti necessari al raggiungimento dei fini sociali. Potrà inoltre gestire in proprio o cedere a terzi la gestione di bar e punti di ristoro collegati ai propri impianti ed eventualmente anche in occasione di manifestazioni sportive, ricreative e culturali.

i) l'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli Associati, con la previsione dell'elettività delle cariche sociali.

j) Gli eventuali utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, dovranno essere destinati nuovamente all'attività istituzionale dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione.

TITOLO II - ASSOCIATI, ATLETI E TESSERATI

Art. 2 - ASSOCIATI

Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche che siano interessate agli scopi ed all'attività dell'Associazione stessa.

La domanda di ammissione ad Associato è presentata sottoscritta dall'Associato stesso se maggiorenne. La domanda del

Il numero degli Associati è illimitato.

Gli Associati versano una quota associativa annua non inferiore all'ammontare stabilito dal Consiglio Direttivo. La quota associativa è inalienabile ed intrasmissibile. La trasmissibilità è consentita unicamente per mortis causa agli aventi diritto e non è rivalutabile.

Il Consiglio si riserva la facoltà di poter variare le quote istituzionali in corso d'anno, qualora le esigenze sociali lo richiedano.

Art. 3 - ATLETI E TESSERATI

Sono atleti e tesserati coloro che risultino affiliati alle Federazioni Sportive Nazionali o Enti di Promozione Sportiva, anche per il tramite di questa Associazione che pur non rivestendo la qualifica di Associati possono frequentare e praticare l'attività sportiva dilettantistica.

Per atleti e tesserati minori, la richiesta di adesione viene sottoscritta dall' esercente la potestà parentale.

Se il tesserato e/o l'atleta minorenni ha compiuto i 14 anni di età, è necessario che la stessa richiesta sia anche sottoscritta dal minore che presta personalmente il proprio assenso ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. 36/2021 e successive modifiche e integrazioni.

L'Associazione garantisce il diritto fondamentale degli Associati, Tesserati e Atleti di essere trattati con rispetto e dignità, nonché di essere tutelati da ogni forma di abuso,

molestia, violenza di genere e ogni altra condizione di discriminazione, prevista dal decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, indipendentemente da etnia, convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettuale, relazionale o sportiva. Il diritto alla salute e al benessere psico-fisico degli iscritti, costituisce un valore assolutamente prevalente anche rispetto al risultato sportivo. L'Associazione previene e contrasta ogni forma di abuso, violenza o discriminazione nei confronti dei tesserati, e si conforma ai D.Lgs. n. 36 del 28 febbraio 2021, al D.Lgs. n. 39 del 28 febbraio 2021 nonché alle disposizioni emanate dalla Giunta Nazionale del CONI in materia.

Art.4 - ADESIONE

Tutti coloro che intendono far parte dell'Associazione, dovranno redigere una domanda di iscrizione su apposito modulo da presentarsi alla segreteria dell'ente sociale. La domanda, completa in ogni sua parte, sarà sottoposta all'accettazione del Consiglio Direttivo che in forza di delega, può demandare tale compito ad un Consigliere o a persona designata. L'accettazione si concretizza con il pagamento della quota associativa e, da tale momento, il richiedente viene considerato Socio.

I tesserati ed atleti, dovranno sottoscrivere il modulo di i-

scrizione all'attività sportiva e versare quanto stabilito dal Consiglio Direttivo.

Art. 5 - DIRITTI E OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI

La qualifica di Associato dà diritto a partecipare ad ogni iniziativa sportiva, culturale e ricreativa organizzata dall'Associazione. Non vi è alcuna limitazione nei diritti spettanti ad ogni socio.

Gli Associati hanno il dovere:

- di difendere il buon nome dell'Associazione e di osservare le regole dettate dal presente Statuto e quelle dettate dalle Federazioni sportive ed Organismi di Promozione sociale e sportiva ai quali l'Associazione aderisce;
- di osservare le decisioni delle Assemblee e del Consiglio Direttivo;
- sostenere l'attività svolta dall'Associazione;
- di provvedere al pagamento della quota annua associativa e gli eventuali corrispettivi specifici per servizi a loro offerti.
- di adottare una condotta conforme ai principi di lealtà, di probità e di rettitudine sportiva.

Art. 6 - SANZIONI DISCIPLINARI

I Soci che violano lo Statuto, sono soggetti ai seguenti provvedimenti disciplinari:

- ammonizione;
- sospensione temporanea fino ad un massimo di dodici mesi da

ogni attività sociale;

- radiazione.

Art. 7 - CESSAZIONE DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO

Gli Associati cessano automaticamente di appartenere all'Associazione in caso di:

- mancato rinnovo dell'adesione entro il 30 gennaio di ogni anno;

- dimissioni che l'Associato deve inviare per iscritto al Consiglio Direttivo almeno 30 (trenta) giorni prima dell'inizio del nuovo anno sociale;

- mortis causa;

- radiazione, deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo e dall'Assemblea pronunciata contro l'Associato che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori l'Associazione o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio. L'esclusione diventa operante dal momento della comunicazione all'escluso e successiva annotazione nel libro degli Associati.

TITOLO 3 - ENTRATE E PATRIMONIO SOCIALE

Art. 8 - Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- dalle quote associative e dai corrispettivi specifici per servizi offerti agli Associati;

- da proventi per prestazioni di servizi vari offerti ai Tesserati;

- da eventuali contributi dello Stato, delle Regioni, degli

Enti locali;

- da eventuali elargizioni fatte dai soci o da terzi;

- da eventuali rendite su beni di proprietà;

- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;

- da eventuali sponsorizzazioni e pubblicità;

- dalle eccedenze delle gestioni annuali;

- da qualunque altra entrata istituzionale o di natura commerciale marginale che sia ritenuta pertinente al raggiungimento del fine istituzionale.

Art. 9 - Il patrimonio sociale è così costituito:

- da tutti i beni mobili ed immobili appartenenti all'Associazione;

- dal materiale, attrezzi ed indumenti sportivi;

- dai trofei aggiudicati definitivamente in gara;

- da donazioni, lasciti e successioni pervenuti all'Associazione a qualunque titolo.

Art. 10 - ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio finanziario ed economico inizia il 01 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Art. 11 - RENDICONTO

Il rendiconto dell'Associazione deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economicofinanziaria; nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associa-

ti. Il rendiconto consuntivo approvato dall'Assemblea è a disposizione degli Associati, i quali possono prenderne visione presso la segreteria della sede sociale.

TITOLO 4 - ORGANI SOCIALI

Art. 12 - Gli organi sociali sono:

- a) L'Assemblea degli Associati;
- b) Il Consiglio Direttivo;
- c) Organo di Controllo.

L'ASSEMBLEA

Art. 13 - L'Assemblea degli Associati è il massimo organo deliberativo dell'Associazione.

Le norme relative all'ordinamento assembleare sono ispirate a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.

Vi partecipano di diritto il Presidente, i Consiglieri e tutti gli Associati aventi diritto di voto e che siano in regola con il versamento della quota associativa annua.

L'Assemblea è convocata in sessioni ordinarie o straordinarie.

- L'Assemblea ordinaria, viene convocata almeno una volta l'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per approvare il rendiconto economico e finanziario consuntivo ed il programma economico e finanziario preventivo dell'Associazione.

- Provvede all'elezione, tra i propri Associati maggiorenni, del Consiglio Direttivo, nonché dell'Organo di Controllo, nel

caso fosse previsto e delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione.

- Provvede all'elezione del Collegio dei Probiviri.

- Approva i regolamenti interni.

- Delibera, congiuntamente al Consiglio Direttivo sulla radiazione del socio.

L'Associazione si impegna a garantire lo svolgimento delle assemblee dei propri atleti, tesserati e tecnici, al fine di nominare il loro rappresentante con diritto di voto nelle assemblee Federali e degli Enti di Promozione Sportiva ai quali l'Associazione è iscritta.

Art. 14 - L'Assemblea straordinaria delibera:

- sulle eventuali modifiche da apportare allo Statuto;

- sulla apertura di nuove sedi;

- sulla trasformazione da Associazione in Società Sportiva Dilettantistica;

- sulla liquidazione e scioglimento dell'Ente Associativo e sulla destinazione del patrimonio attivo residuo.

Art. 15 - La convocazione delle Assemblee avviene a cura del Presidente. La richiesta di convocazione assembleare, oltre che dal Presidente, può essere richiesta dalla maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo o, anche dagli Associati che rappresentino almeno il cinquanta per cento più uno degli aventi diritto di partecipazione e voto nell'assemblea. Essi potranno proporre l'ordine del giorno. In tal caso la

| | | |
|--|---|--|
| | | |
| | stessa dovrà essere convocata entro trenta giorni dal ricevi- | |
| | mento della richiesta. La convocazione deve pervenire agli | |
| | Associati ed Organi sociali a mezzo posta ordinaria, posta | |
| | raccomandata, posta elettronica, pubblicazione sito web/so- | |
| | cial od ogni altro mezzo ritenuto opportuno a darne adeguata | |
| | conoscenza agli associati, almeno 10 (dieci) giorni prima di | |
| | quello fissato per l'adunanza, contenente l'ordine del gior- | |
| | no, con indicazione del luogo, il giorno e l'ora di convoca- | |
| | zione. | |
| | Per la validità delle Assemblee ordinarie in prima convoca- | |
| | zione è richiesta la presenza di almeno la metà più uno degli | |
| | Associati aventi diritto di voto; per le Assemblee straordi- | |
| | narie in prima convocazione, è necessaria la presenza di al- | |
| | meno i 3/4 (tre quarti) degli Associati aventi diritto di vo- | |
| | to. Ambedue le Assemblee deliberano a maggioranza dei voti | |
| | dei presenti. In seconda convocazione, che potrà aver luogo | |
| | un'ora dopo quella fissata per la prima convocazione, le As- | |
| | semblee ordinarie e straordinarie sono validamente costituite | |
| | qualunque sia il numero degli intervenuti e deliberano a mag- | |
| | gioranza dei voti degli Associati presenti su tutti gli argo- | |
| | menti all'ordine del giorno. | |
| | Ai sensi dell'art. 148, c.8 T.U.I.R. 917/86, ogni Associato | |
| | ha diritto ad un voto; può farsi rappresentare per delega | |
| | scritta da un altro Associato, purché entrambi in regola con | |
| | il pagamento della quota associativa. Nessun Associato può | |
| | | |

ricevere più di una delega. Le modalità delle votazioni, sono una scelta discrezionale del Presidente.

Le Assemblee sono presiedute dal Presidente coadiuvato da un Segretario nominato in apertura di seduta.

Dalle riunioni di ogni Assemblea è redatto processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

Gli Associati assenti alle adunanze assembleari, possono prendere visione delle delibere, rese disponibili presso la segreteria dell'Associazione.

Gli esercenti la potestà parentale sui minori Associati, sono invitati a prendere parte alle assemblee.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 16 - Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre o più Consiglieri, purché in numero dispari. L'Assemblea potrà deliberare anche la eventuale nomina di uno o più Consiglieri supplenti. Non è ammesso alcun compenso per lo specifico incarico svolto dai componenti il Consiglio Direttivo, se non eventuali rimborsi spese giustificati.

Art. 17 - Il Consiglio Direttivo viene validamente convocato dal Presidente ogni qualvolta ne ravvede la necessità o, su proposta della maggioranza dei Consiglieri in carica, senza formalità. L'avviso di convocazione, deve essere affisso presso la sede sociale, almeno cinque giorni prima della data di riunione. Le adunanze del Consiglio Direttivo sono valide, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei

| | | |
|--|--|--|
| | | |
| | componenti e delibera a maggioranza dei voti dei presenti. In | |
| | seconda convocazione è valido qualunque sia il numero degli | |
| | intervenuti e delibera a maggioranza dei voti dei presenti. | |
| | La seconda convocazione può essere fissata un'ora dopo quella | |
| | di prima convocazione. | |
| | La votazione con voto palese o a scrutinio segreto, è facoltà | |
| | discrezionale del Presidente. Ogni Consigliere ha diritto ad | |
| | un voto e può farsi rappresentare per delega scritta da un | |
| | altro Consigliere. | |
| | Art. 18 - Il Consiglio Direttivo rimane in carica quattro an- | |
| | ni ed i suoi membri sono rieleggibili. La ricomposizione del | |
| | Consiglio con i supplenti, se nominati, dura in carica fino | |
| | al termine del mandato quadriennale dell'intero Consiglio. | |
| | Risultano eletti gli Associati che hanno riportato il maggior | |
| | numero di voti. | |
| | I Consiglieri, nell'assumere l'incarico, devono garantire una | |
| | piena partecipazione alle adunanze consiliari. Per ogni anno | |
| | solare, la ingiustificata e consecutiva assenza a più di tre | |
| | adunanze consiliari, comporta la decadenza del Consigliere | |
| | assente. Il Consiglio provvederà direttamente alla sua sostit- | |
| | uzione con un Consigliere supplente, se eletto, fino allo | |
| | scadere del mandato. | |
| | Qualora con non fossero stati eletti Consiglieri supplenti o | |
| | con i supplenti eletti non si raggiungesse il numero minimo | |
| | stabilito, per la composizione del Direttivo, il Consigliere | |
| | | |

più anziano è tenuto alla convocazione dell'Assemblea degli Associati entro 30 (trenta) giorni, per l'integrazione del Direttivo, con la nomina di nuovi Consiglieri, che dureranno in carica fino allo scadere del quadriennio.

Art. 19 - Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo e di gestione dell'Associazione. Sono compiti del Consiglio:

- curare l'amministrazione ordinaria;
- fissare le date di convocazione delle Assemblee e provvedere alla loro convocazione;
- predisporre e modificare i regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- curare l'esecuzione delle delibere Assembleari e degli altri Organi eventualmente istituiti;
- deliberare l'importo delle quote associative annuali, dei corrispettivi per i servizi offerti agli associati e tesserati, stabilendone le modalità di pagamento;
- amministrare i fondi a disposizione dell'Associazione e predisporre il rendiconto consuntivo ed il rendiconto preventivo da presentare all'approvazione dell'Assemblea;
- deliberare la ammissione, nonché l'ammonizione e sospensione temporanea dell'Associato;
- deliberare sulla radiazione dei soci congiuntamente all'Assemblea;
- decidere sulla sostituzione dei Consiglieri ripetutamente assenti alle adunanze consiliari;

| | | |
|--|--|--|
| | | |
| | - nominare commissioni e/o gruppi di lavoro; | |
| | - nominare il responsabile della protezione dei minori di | |
| | cui all'articolo 33, comma 6, D.Lgs. 36/2021; | |
| | - nominare gli istruttori, gli allenatori ed i dirigenti tec- | |
| | nici; | |
| | - stipulare contratti ed atti di ogni genere inerenti l'og- | |
| | getto sociale; | |
| | - stipulare convenzioni o accordi con Enti pubblici e/o pro- | |
| | vati; | |
| | - assumere personale, | |
| | - deliberare l'apertura di conti correnti bancari e/o posta- | |
| | li, assumere prestiti e mutui ipotecari, | |
| | - deliberare per l'esercizio di attività commerciali margina- | |
| | li. | |
| | Art. 20 - Il Presidente è il legale rappresentante dell'Asso- | |
| | ciatione. Convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l'As- | |
| | semblea. | |
| | E' affiancato dal Vicepresidente che ne fa le veci in caso di | |
| | suo impedimento o per delega. | |
| | Il Presidente può adottare delibere in via d'urgenza con | |
| | l'obbligo di sottoporre le decisioni assunte a ratifica del | |
| | Consiglio Direttivo, nella prima riunione utile. | |
| | Nel caso di dimissioni del Presidente, le stesse funzioni | |
| | vengono assunte dal Vicepresidente fino alla convocazione del | |
| | Direttivo, per l'integrazione con i supplenti, se eletti, | |
| | | |

delle cariche mancanti. Qualora non siano stati eletti Consiglieri supplenti, si procede con la convocazione dell'Assemblea, a cura del Vicepresidente, per l'integrazione del Consiglio. Il Direttivo così reintegrato, dura in carica fino allo scadere del mandato. In caso di dimissioni anche del Vicepresidente, tutte le attribuzioni di ordinaria amministrazione spettanti al Presidente, saranno assunte dal Consigliere più anziano d'età, sino alla convocazione del Direttivo, per l'integrazione delle cariche vacanti, con i supplenti o alla convocazione dell'Assemblea.

Art. 21 - Il Vicepresidente coadiuva il Presidente nell'esercizio delle funzioni.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in tutte le attribuzioni in caso di sua assenza, di impedimento o di delega da questi ricevuta.

Art. 22 - Il Segretario, è incaricato della regolare tenuta dei libri sociali, tiene la corrispondenza, redige i verbali delle riunioni consiliari e li firma congiuntamente al Presidente. Inoltre ha funzioni di tesoriere e, in quanto tale, provvede agli incassi ed ai pagamenti correnti. Limitatamente agli atti per i quali è stato delegato, può provvedere a:

- operazioni bancarie;
- rilascio di quietanze o ricevute;
- accettare le domande a socio.

L'ORGANO DI CONTROLLO

Art. 23- L'Organo di revisione, qualora venga istituito, è eletto dall'Assemblea. Può essere sia monocratico sia collegiale e resta in carica 4 (quattro) anni. Viene eletto congiuntamente al Consiglio Direttivo e decade con esso. L'organo di revisione può essere rieletto.

Controlla l'amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza, il bilancio, le scritture contabili e vigila sul rispetto dello Statuto.

Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto, ove presenta la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.

Tale organo si riunisce ogni 90 (novanta) giorni per le dovute verifiche contabili e amministrative, nonché qualora opportuno, previa convocazione del Presidente.

Le adunanze e le decisioni devono essere riportate in un apposito verbale sottoscritto da tutti i componenti presenti.

Per quanto compatibile con il presente Statuto si applicano le norme di cui agli articoli 2397 e ss., cod. civ.

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Art. 24-L'Assemblea Ordinaria degli Associati può nominare, qualora ne ravveda la necessità, tra gli Associati stessi, il Collegio dei Probiviri.

Il Collegio dei Probiviri dura in carica tre anni. I suoi membri sono rieleggibili. Esso è composto da tre membri ed un supplente. Il Collegio è competente a giudicare tutte le in-

frazioni commesse dagli Associati ed a comminare le sanzioni relative. Il dispositivo della deliberazione sarà affisso nella sede sociale. Le sanzioni sono applicate dal Consiglio Direttivo appena divenuto definitivo il provvedimento. Le decisioni dei Probiviri sono appellabili secondo quanto stabilito dallo statuto e dai Regolamenti Federali o degli Enti di Promozione Sportiva.

Tutte le cariche statutarie sono a titolo onorifico. E' ammesso unicamente il rimborso delle spese vive sostenute dalle parti per l'espletamento dello specifico incarico.

TITOLO 5 - INCOMPATIBILITA'

Art. 25 - Gli incarichi istituzionali rispettano le incompatibilità previste dalle Federazioni, dagli Enti di Promozione Sportiva, dalla Legge e dal presente Statuto.

Pertanto è fatto divieto agli amministratori di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazione sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, disciplina sportiva associata o Ente di promozione Sportiva riconosciuti del CONI e, ove paralimpici, riconosciuti del CIP.

TITOLO 6 - SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 26 - L'Associazione ha durata illimitata. L'Assemblea in seduta straordinaria potrà deliberare lo scioglimento dell'Ente associativo.

Art. 27 - In caso di liquidazione dell'Associazione, una vol-

| | | |
|--|--|--|
| | | |
| | ta detratte tutte le passività dell'Ente, l'eventuale residuo | |
| | attivo dovrà essere devoluto ai sensi dell'Art. 7.1, lettera | |
| | h), D.Lgs.36/2021, ad altre associazioni/enti senza scopo di | |
| | lucro, aventi analoghe finalità sportive, sentito l'organismo | |
| | di controllo di cui all'art 3 comma 190 della legge 23 dicem- | |
| | bre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla | |
| | legge. | |
| | Tutti i beni in uso e non di proprietà dovranno essere resti- | |
| | tuiti ai legittimi proprietari. | |
| | TITOLO 7 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA | |
| | Art. 28 - Tutte le controversie insorgenti tra l'Associazione | |
| | e gli associati e tra gli associati medesimi saranno devo- | |
| | lute all'esclusiva competenza di un Arbitro nominato secondo | |
| | le regole previste dalle Federazioni o Enti di Promozione | |
| | sportiva presso i quali l'Associazione è iscritta. | |
| | In tutti i casi in cui, per qualsivoglia motivo, non fosse | |
| | possibile nominare l'Arbitro secondo le indicazioni degli En- | |
| | ti sportivi di appartenenza, costui sarà nominato dal Presi- | |
| | dente del Tribunale della provincia in cui ha sede l'Associa- | |
| | zione all'atto della comunicazione. | |
| | La parte che vorrà sottoporre la questione all'Arbitro dovrà | |
| | comunicarlo all'altra con lettera raccomandata a.r. o posta | |
| | elettronica certificata da inviarsi entro il termine perento- | |
| | rio di 20 (venti) giorni dalla data dell'evento originante la | |
| | controversia, ovvero dalla data in cui la parte che ritiene | |
| | | |

di aver subito il pregiudizio ne sia venuta a conoscenza.

L'arbitrato avrà sede in luogo indicato dall'Arbitro nella provincia in cui ha sede l'Associazione all'atto della comunicazione, e l'Arbitro giudicherà ed adotterà il lodo con la massima libertà di forma dovendosi considerare ad ogni effetto come irrituale.

Per tutto quanto non previsto, o non applicabile, si adotta la procedura arbitrale prevista dalle Federazioni o Enti di Promozione Sportiva presso i quali l'Associazione è iscritta.

TITOLO 8 - NORMA DI RINVIO

Art. 29 - Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto, valgono le norme degli artt. 36 e seguenti del codice civile e quanto disposto dal Titolo III - Capo I - artt. 15 e 16 D.Lgs. 36/2021.

F.to Andrea Sacchet

F.to Fabrizio Ruffo Notaio -SIGILLO-

Certificazione di conformità di copia informatica a originale analogico

(art. 22, comma 1, D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82)

Certifico io sottoscritto, Dottor Fabrizio Ruffo, Notaio in Roma, con studio in Roma, Viale Parioli n.44, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale (dotata di certificato di validità fino al 6 settembre 2026 rilasciato dal Consiglio Nazionale del Notariato Certification Authority), che la presente copia composta di n.37 (trentasette) facciate e redatta su supporto informatico, è conforme al documento originale analogico firmato a norma di legge.

Ai sensi dell'art.22 comma 1, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 l'esecuzione e produzione della presente copia di documento analogico formata su supporto informatico "sostituisce quella dell'originale".

Roma, Viale Parioli n.44, ventiquattro giugno duemilaventiquattro.

File firmato digitalmente dal Notaio Fabrizio Ruffo.